



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 09/10/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

DETTORI GIANLUIGI, Presidente e Relatore  
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice  
CARTA MARCO, Giudice

in data 09/10/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 198/2019 depositato il 15/04/2019

**proposto da**

Ag. entrate - Riscossione - Sassari

elettivamente domiciliato presso sar.conten

**contro**

R

Difeso da

Matteo Sances - SNC

ed elettivamente domiciliato presso sances.r

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 515/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SASSARI sez. 3 e pubblicata il 27/09/2018

**Atti impositivi:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201 ..... IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008  
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201 ..... IRPEF-ALTRO 2008

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

**Ricorrente:** come da atti e da verbale d'udienza

**Resistente:** come da atti e da verbale d'udienza

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione propone appello avverso la Sentenza n. 515/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari (R.G. 729/2013), Sezione 03, pronunciata il 17/09/2018, depositata il 27/09/2018, e non notificata, con la quale era stato accolto il ricorso promosso da            R            avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca Prot. 4656            9, deducendo vizi propri e formali riferiti all'ipoteca e lamentando la mancata notifica, in particolare della cartella 1022011.

Deduceva a sostegno i seguenti motivi.

La notifica della cartella 1022011(            ) è stata ritenuta irregolare poiché "dalla documentazione prodotta si evince che la stessa è stata notificata attraverso l'affissione presso la Casa Comunale ma che a tale adempimento non è seguito quello della raccomandata informativa". La sentenza impugnata ha così statuito, tuttavia, sull'erroneo presupposto che si sia trattato probabilmente di una notifica ex art. 140 cpc, per irreperibilità relativa.

Tuttavia, invece, come documentazione che si produce anche in appello, la cartella è stata notificata con consegna a persona autorizzata e, soprattutto, la raccomandata informativa è stata correttamente spedita, come da distinta postale che attesta l'invio della raccomandata R6101            Giova rilevare, per quanto occorra, che l'art. 60 (richiamato dall'art. 26, dpr 602/1973), dpr 600/1973, c. 1, lett. b-bis, dispone che b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata Per espressa previsione di legge, dunque, si tratta di una raccomandata semplice e non di una raccomandata con avviso di ricevimento. Si confida perciò che l'adita Commissione Tributaria Regionale riformi in parte qua anche il disposto del primo grado nella parte in cui ha stabilito l'invalidità della notifica della cartella 1022011(            )

Concludeva quindi per la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva nel giudizio d'appello il contribuente            R            eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi di gravame.

Nel merito deduceva l'illegittimità della notifica della cartella impugnata, prodromica alla iscrizione ipotecaria, in quanto consegnata alla vicina di casa, senza che venisse completato il procedimento di notificazione con la trasmissione al contribuente della seconda raccomandata (c.d. informativa).

Chiedeva quindi che venisse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, e quindi la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese.

Con memorie illustrative in data 23.8.2023,            confermava le proprie difese, in particolare in ordine all'inammissibilità dell'appello del concessionario, nonché in ordine all'irregolarità della notifica della cartella, non avendo il concessionario della riscossione contestato in merito a tale eccezione di inammissibilità e chiedendo che, ai sensi dell'art. 115 cpc, venisse considerata come prova non contestata. Confermava infine le deduzioni in ordine alla illegittimità della cartella di pagamento impugnata.

All'udienza del 9.10.2023 la causa veniva trattenuta a decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento.

Invero, può trattarsi del motivo di merito, in quanto assorbente per quanto – lo si dirà per inciso – l'eccezione di genericità dei motivi di appello appariva fondata anch'esso, non avendo il Concessionario espresso adeguate critiche alla decisione impugnata, essendosi limitato alla riproposizione dei motivi già espressi in primo grado.

Nel merito, l'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n.602/73 (rinviando all'art. 60 del D.P.R. n.600/73) afferma che, nel caso in cui l'atto venga ritirato da un soggetto diverso dal destinatario "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".

E' pacifico – anche in quanto non contestato – che la notifica sia avvenuta nelle mani di una vicina di casa, e comunque a persona diversa dal destinatario, e che l'Agenzia della Riscossione non abbia completato il procedimento di notificazione con l'invio della raccomandata informativa.

Si segnala sul punto anche la sentenza n.10012/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.»

Poiché l'appellante non ha adempiuto a tali oneri probatori, la notificazione della cartella non appare regolare, e pertanto travolge anche la successiva iscrizione ipotecaria, di cui costituiva il presupposto logico-giuridico.

L'appello dunque è infondato e va respinto, con conferma della decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in favore di           R          , nella misura di euro 1.400,00= oltre accessori di legge.

Così deciso in Sassari il 9 ottobre 2023

Il Presidente est.

Dott. Gianluigi Dettori



# Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Giustizia Tributaria

Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia  
Tributaria  
di Secondo Grado della Sardegna  
Sezione Staccata di Sassari

Al Sig.   
c/o Avv. Matteo Sances

Sassari, 9 gennaio 2024

**OGGETTO: Richiesta attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 660/3/2023.**

In riferimento alla Vs. richiesta del 20 dicembre 2023, visti gli atti di questa Corte di Giustizia Tributaria e a seguito di richiesta di informazioni a riguardo presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, si attesta ai sensi dell'art. 124 disp. att. cpc che non è stata proposta impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza di cui all'oggetto che, pertanto, risulta essere passata in giudicato.

Il funzionario  
Dott. Nicola Pulloni  
*firmato digitalmente*